

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013**  
**156/2013/S/EFR**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE  
IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO DI  
PRODUZIONE 2010**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 11 aprile 2013

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili;
- il comma 3, dello stesso articolo prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti certificati verdi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 387/03);
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, impone al Gestore della Rete (ora Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.) di:
  - verificare, relativamente all'anno precedente, l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (tale verifica avviene ai sensi dell'articolo 13, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
  - comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti all'obbligo di cui sopra;
- ai sensi del medesimo articolo, l'Autorità applica ai soggetti inadempienti sanzioni ai sensi della legge 481/95;
- con nota 26 ottobre 2012 (prot. Autorità 34015), integrata con nota 28 dicembre 2012 (prot. Autorità 43888), il GSE ha segnalato, all'Autorità, che Enel Produzione S.p.A. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto, per l'anno 2011, di 67.666 certificati verdi relativi all'energia elettrica prodotta nell'anno 2010.

#### **RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Enel Produzione S.p.A.

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Enel Produzione S.p.A., per accertare la violazione dell'articolo 11, del decreto legislativo 79/99 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03;
2. di nominare quale responsabile del procedimento il responsabile dell'Ufficio Speciale Sanzioni ed Impegni, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) e 13, dell'Allegato A alla deliberazione 571/2012/A e del punto 6, dell'Allegato B della medesima deliberazione;
3. di fissare in 280 (duecentottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;

4. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, della deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali dell'Ufficio Speciale Sanzioni ed Impegni;
6. di avvisare che i destinatari del presente atto di avvio possano, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, presentare al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enel Produzione S.p.A., Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

11 aprile 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*